



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Levi"

(Sez. Assoc.: Liceo Scientifico-Liceo Viale Linguistico Italia, PZPS017017 34 - 85037 e I.T.c. SANT'ARCANGELO PZTD017013-1 TC Corso
(PZ) Serale PZTD01750B in Sant'Arcangelo)

Cōa.Fisc.: 82000830768 - CM: PZIS01700R - Codice Univoco: UFSXVU - C/c Post.n. 17305749 - tel. Presid. 0973/612450 - segret. 0973/611826
Fax 0973/091203 - E-Mail 8: pzis01700r@istruzione.it - E-Mail Certificata g: pzis01700@pec.istruzione.it - Sito Internet www.isisantarcangelo.gov.it

Prot. n.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "CARLO LEVI"-S. ARCANGELO
Prot. 0017365 del 02/12/2025
I (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N.
12... DEL 27-11-2025

AFFISSO ALL'ALO ON-LINE E PUBBLICATO SUL SITO WEB IN DATA 02-12-2025

Regolamento di disciplina secondaria di II grado

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 — Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento di disciplina degli alunni individua, ai sensi della normativa vigente, in particolare dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e dal D.P.R. n. 134 del 8 Agosto 2025):

- a) i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai propri doveri;
- b) le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari, secondo i principi e i criteri di cui ai successivi articoli;
- c) gli organi competenti a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni;
- d) il procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, forma e modalità di attuazione del contraddittorio, e termine di conclusione;
- e) le procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2 — Doveri degli studenti.

1. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo; mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento.

2. Gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e alle consegne domestiche;
- b) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro Compagii un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
- c) mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 249/1998), (uniformando i comportamenti a principi di rispetto e di apertura, anche solidale, nei riguardi di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica ed agire secondo lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti del personale e dei compagni);
- d) osservare le disposizioni di legge, i Regolamenti e le Norme di Sicurezza, nonché le prescrizioni che vengono indicate dall'Istituto;
- e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a se stessi, agli altri, al patrimonio dell'Istituto o di terzi;
- f) condividere, con le altre componenti l'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, anche deponendo i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori, come importante fattore di qualità della vita della comunità;
- g) utilizzare un abbigliamento consono alla Istituzione Scolastica.

Art. 3 — Finalità e principi.

1. I provvedimenti disciplinari hanno una finalità preventiva e soprattutto educativa e costruttiva, sono rivolti ai comportamenti, non alle persone.
2. Inoltre tendono:
 - a. al rafforzamento del senso di responsabilità, del rispetto di sé e degli altri;
 - b. al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - c. al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nelle violazioni disciplinari ciascun studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina, ma influirà sulla valutazione relativa al comportamento in conformità all'art. 2 del D.L. 1 settembre 2008 n. 137 convertito in legge n. 169 il 30 ottobre 2008, in quanto la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili.
8. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici (15) giorni sono adottati dal Consiglio di Classe nella sua interezza.
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici (15) giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
12. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia, l'Istituto può promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente potrà essere tenuto a frequentare la scuola, ad impegnarsi in attività di studio e/o di ricerca o in attività alternative di pubblica utilità da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare su indicazione dell'organo che ha irrogato la sanzione.
13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

15. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

16. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

17. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 9 e 10 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

19. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze gravi e gravissime commesse dagli allievi fuori dalla scuola, ma espressamente collegate ad essa.

20. La segnalazione di comportamenti contrari ai Regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

21. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del c.p..

Art. 4 — Infrazioni disciplinari.

1. In relazione ai doveri che gravano sugli studenti, si individuano qui di seguito i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, ritenute più prevedibili e ricorrenti, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle.

2. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, Alternanza Scuola Lavoro, visite didattiche ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.

3. Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:

- violazione dei doveri di frequenza e studio

- a) ritardi non giustificati entro il 3° giorno successivo;
- b) ritardi al rientro intervallo o al cambio dell'ora;
- c) assenze non giustificate al rientro (entro 3 giorni);
- d) ripetute e/o sistematiche assenze dalle lezioni e/o ritardi non motivati;
- e) mancato rispetto degli impegni scolastici e delle consegne;
- f) allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze;
- g) reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti (almeno tre richiami scritti sul registro elettronico);
- h) allontanamento non autorizzato dall'Istituto o da altro ambiente, durante lo svolgimento di attività didattiche;

- violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione

- i) frequentare irregolarmente le lezioni;

- j) mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli studenti dell'Istituto;
- k) non ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni;
- l) utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico;
- m) utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico;
- n) consumo non autorizzato di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni;
- o) ricorso a linguaggio blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche;
- p) mancato rispetto dei tempi previsti per la firma delle comunicazioni tra scuola e famiglia;
- q) mancanza del libretto personale, delle verifiche, dei libri dell'Istituto e dei sussidi didattici necessari alle lezioni;
- r) comportamento scorretto e/o maleducato che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica, impedendo ai compagni di classe di seguire con attenzione;
- s) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- t) accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione;
- u) comportamento e/o linguaggio non rispettoso e/o offensivo e/o intollerante e/o intimidatorio nell'ambito di attività scolastiche;
- v) abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indirette (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola;
- w) ricorso alla violenza;
- x) contraffazione del libretto personale e/o di comunicazioni tra scuola e famiglia;
- y) sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell'Istituto;
- z) violazione del divieto di fumo;
- aa) violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri;
- bb) violazione del divieto di uso di sostanze alcoliche durante l'orario scolastico e/o all'interno dei locali dell'Istituto. Sono escluse le attività curriculari previste dall'ordinamento e/o quelle debitamente autorizzate;
- cc) violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
- dd) atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità della/e persona/e (anche in casi di particolare gravità o pericolo, pur senza recidiva), costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; ee) reiterare comportamenti scorretti cui ai punti precedenti;

- violazione dei doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

ff) utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici personali per qualunque fine, sia didattico che non didattico;

gg) scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza autorizzazione. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli stessi studenti;

hh) indebito utilizzo delle uscite di sicurezza o stazionamento dinanzi a uscite di sicurezza o scale;

ii) comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza;

i) reiterata dimenticanza dei D.P.I.;

kk) mancato rispetto delle norme a tutela della privacy;

ll) utilizzo improprio di cose con rischi non gravi e/o gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto;

mm) atti costituenti reato;

nn). reiterare comportamenti scorretti cui ai punti precedenti;

- violazioni dei doveri di corretto utilizzo delle strutture e dotazioni dell'istituto, di concorso alla cura dell'ambiente scolastico e di rispetto dei beni di terzi

oo). incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni dell'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola;

pp) utilizzo scorretto di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche;

qq) danneggiamento volontario di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche, palesemente riconducibile ad atto vandalico;

rr) sottrazione indebita di beni dell'istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche;

ss) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico dell'Istituto protetto da misure di sicurezza;

tt) reiterare comportamenti scorretti cui ai punti precedenti.

4. Nei casi di fatti od omissioni non compresi nell'elenco, e/o che siano riconducibili a violazioni di doveri, gli organi scolastici procederanno, per quanto di competenza di ognuno, secondo criteri di analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. Elementi di valutazione della gravità delle mancanze sono:

— l'intenzionalità del comportamento;

— la persistenza nel commettere mancanze anche di indole diversa;

— la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;

— l'entità del danno arrecato o del pericolo generato.

Art. 5 — Misure disciplinari.

1. Come già ribadito, le misure disciplinari hanno una funzione educativa, e quindi destinate soprattutto a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l'Istituto è chiamato in primo luogo a prevenire e non semplicemente a punire. Le misure devono essere temporanee e proporzionali all'infrazione/mancanza compiuta, e, per quanto possibile, finalizzate alla riparazione del danno e poter tendere al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (come ad esempio: volontariato; attività di segreteria e di ricerca; pulizia dei locali; piccole manutenzioni; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di corsi di formazione; produzione di elaborati che riflettano sugli episodi sanzionati).
2. Gli studenti che violano i propri doveri, incorrendo nella mancanze disciplinari di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari graduali:

- Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto sul registro elettronico con eventuale comunicazione e/o convocazione della famiglia;
- c) richiamo scritto del Dirigente Scolastico, dopo atto deliberativo del Consiglio di Classe, da inviare ai genitori;
- d) accompagnamento in classe in caso di terzo ritardo;
- e) consegne da svolgere in classe e/o a casa;
- f) pulizia delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate;
- g) ripristino del danno arrecato e/o rimborso del costo sostenuto dall'Istituto;

- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo inferiore a 15 giorni

- i) Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a due giorni;
- j) Allontanamento temporaneo dalle lezioni da tre a 15 giorni

-Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato

- k) sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni, per mancanze disciplinari o comportamenti di particolare gravità e rilevanza educativa e sociale;
 - l) allontanamento dalla comunità scolastica (ad esempio sino al termine delle lezioni) per aver compiuto reati che violano la dignità e il rispetto della persona o in presenza di pericolo per le persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo;
 - m) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al punto l) o di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale.
3. Nel caso in cui con la stessa azione vengono commesse più infrazioni, si applicano le sanzioni previste per l'infrazione più grave.

4. Nel caso in cui la stessa mancanza sia stata commessa da tutti gli studenti presenti in quel momento nella classe, le sanzioni non saranno applicate agli alunni assenti per l'intera giornata.
5. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili in attività alternative.
6. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude sanzioni più gravi di natura patrimoniale, civile e penale, previa denuncia del fatto all'Autorità competente qualora ne sussistano i presupposti.
7. L'irrogazione delle sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta ai sensi della normativa vigente.
8. I provvedimenti disciplinari sono riportati sulla scheda personale dell'alunno e/o allegati al suo fascicolo.
9. Le sanzioni disciplinari non sono considerati "dati sensibili" come inteso dal D. Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si utilizza la formula "omissis" come prevede il disposto D. Lgs. 196/03 e il D.M. 306/07.

Art. 6 — Organi disciplinari.

1. Gli Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:

- il singolo Docente;
- il Coordinatore di Classe;
- il Dirigente Scolastico;
- il Consiglio di Classe nella sua interezza (allargato alle componenti genitori e studenti);
- il Consiglio d'Istituto;
- la Commissione d'Esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame, da individuarsi di volta in volta.

Art. 7 — Correlazione tra infrazioni, sanzioni e organi disciplinari eroganti.

1. Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo che, in riferimento agli articoli precedenti, riporta la correlazione fra mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti (esclusa la Commissione d'Esame).

Macro area infrazioni: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI FREQUENZA E STUDIO				
lett.	INFRAZIONE	SANZIONE		ORGANO SANZIONATORIO
a	Ritardi non giustificati entro il 3 °giorno successivo	Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia		Coordinatore di Classe
b	Ritardi al rientro intervallo o al cambio dell'ora	Richiamo scritto sul registro elettronico c		Docente
		Comunicazione alla famiglia		Coordinatore di Classe
C	Assenze non giustificate al rientro (entro 3 giorni)	Richiamo scritto sul registro elettronico con		Coordinatore di Classe

			comunicazione alla famiglia	
d	Ripetute e/o sistematiche assenze dalle lezioni e/o ritardi non motivati		Richiamo scritto sul registro elettronico con convocazione della famiglia	Coordinatore di Classe
e	Mancato rispetto degli impegni scolastici e delle consegne		Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
			Comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe
f	Allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente scolastico, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze		Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
			Comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe
g	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti (dopo cinque richiami scritti sul registro elettronico)		Richiamo scritto del Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore e	Dirigente Scolastico
			Rinvio al Consiglio di Classe per sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Consiglio di Classe
h	Allontanamento non autorizzato dall'Istituto durante l'ora		Richiamo scritto sul registro elettronico e	Docente

		svolgimento di attività didattiche	Sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Consiglio di Classe
--	--	------------------------------------	---	---------------------

Macro area infrazioni: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE

	INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
i	Frequentare irregolarmente le lezioni	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Coordinatore di classe

l	Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli studenti dell'Istituto	Richiamo scritto sul registro elettronico Eventuale comunicazione e/o convocazione della famiglia	Docente Coordinatore di Classe
m	Non ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
n	Utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
o	Utilizzo di abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Richiamo verbale o scritto, privato o in classe	Docente
p	Consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni senza autorizzazione	Richiamo verbale e/o scritto sul registro elettronico e Comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe
q	Ricorso a linguaggio blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
r	Mancato rispetto dei tempi previsti per la firma delle comunicazioni tra scuola e famiglia	Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico	Coordinatore di Classe
s	Mancato svolgimento dei compiti assegnati, mancanza dei libri e dei sussidi didattici necessari alle lezioni	Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
t	Comportamento scorretto e/o maleducato che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica, impedendo ai compagni di classe di seguire con attenzione	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
u	Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.) Accedere alle aule speciali, laboratori,	Richiamo scritto sul registro elettronico Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Docente

spogliatoi, sala insegnanti,
palestra senza opportuna
autorizzazione

v

z	Comportamento e/o linguaggio non rispettoso e/o offensivo e/o intollerante e/o intimidatorio nell'ambito di attività scolastiche	Richiamo scritto sul registro elettronico e/o rinvio al Consiglio di Classe per sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) iorni	Docente Consiglio di Classe
aa	Abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indiretta (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe può rinviare la questione al consiglio d'Istituto per sospensione temporanea superiore a quindici (15) orni	Coordinatore di Classe Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
bb	Ricorso alla violenza	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe per fattispecie di particolare gravità può rinviare la questione al Consiglio d'Istituto per sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Docente Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
cc	Contraffazione del libretto personale e/o di comunicazioni tra	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Coordinatore di Classe

	scuola e famiglia		
--	-------------------	--	--

dd	Sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell 'Istituto	Richiamo scritto sul registro elettronico e	Coordinatore di Classe
		Sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe può rinviare la questione al consiglio d'Istituto per	Consiglio di Classe
		sospensione temporanea superiore a quindici (15) iorni	Consiglio d 'Istituto
ee	Violazione del divieto di fumo	Richiamo scritto sul registro elettronico,	Docente
		comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe
		Sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente	Dirigente scolastico o suo <u>delegato</u> .
ff	Violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri, di sostanze alcoliche durante l'orario scolastico e/o all'interno dei locali dell'Istituto. Sono escluse le attività curricolari previste dall'ordinamento e/o quelle debitamente autorizzate	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi inferiori a 15 giorni. Il consiglio di classe per violazioni di particolare gravità può rinviare la questione al Consiglio d'Istituto per	Consiglio di classe
		sospensione superiori a quindici (15) giorni	Consiglio d 'Istituto

gg	Violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
		e sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni. La violazione di tale	Consiglio d'Istituto

		disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti.	
hh	Atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità della/e persona/e (anche in casi di particolare gravità o pericolo, pur senza recidiva), costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale	Docente Consiglio d'Istituto
ii	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	Richiamo scritto sul registro elettronico	Coordinatore di Classe
		Sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe può rinviare la questione al Consiglio d'Istituto	Consiglio di Classe
		Sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio d'Istituto

Macro area infrazioni: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

lett.	INFRAZIONI	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
ll	Utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici personali per qualunque uso, sia non didattico che didattico	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente
		Dopo il quinto richiamo scritto sospensione temporanea dalle lezioni per periodo inferiore a 15 giorni.	Consiglio di Classe
mm	Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli studenti	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il Consiglio di classe può rinviare la questione al Consiglio d'Istituto per	Consiglio di classe
		sospensione temporanea dalle lezioni per periodi superiore a undici (15) giorni	Consiglio di Istituto
nn	Indebito utilizzo delle uscite di sicurezza o stazionamento dinanzi a uscite di sicurezza o scale	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente

00	Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente
pp	Utilizzo improprio di cose con rischi non gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente
qq	Utilizzo improprio di cose con rischi gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente
		E sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non	Consiglio di classe

	Istituto	superiori a quindici 15 giorni.	
rr	Atti costituenti reato	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente

		e sospensione temporanea dalle lezioni superiore a quindici (15) giorni	Consiglio di Istituto
ss	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	Richiamo scritto sul registro elettronico	Coordinatore di classe
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe può rinviare la fattispecie al Consiglio d'Istituto per	Consiglio di classe
		sospensione temporanea dalle lezioni per periodi superiore a quindici 15 iorni	Consiglio d'Istituto

Macro area infrazioni: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTO UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DOTAZIONI DELL'ISTITUTO, DI CONCORSO ALLA CURA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO E DI RISPETTO DEI BENI DI TERZI

lett.	INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORI O
tt	Incuria nei confronti dell ' ambiente scolastico, dei beni dell 'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
uu	Utilizzo scorretto di beni dell 'Istituto e/o di altri oggetti durante le attività scolastiche.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
vv	Danneggiamento volontario di beni dell'Istituto e/o di altri oggetti durante le attività scolastiche, palesemente riconducibile ad atto vandalico.	Richiamo scritto sul registro elettronico.	Docente
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe può rinviare il caso al Consi lio d'Istituto er	Consiglio di classe
		sospensione temporanea	Consiglio di Istituto

	dalle lezioni per periodi superiore a quindici 15 giorni	
--	--	--

zz	Sottrazione indebita di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15) giorni. Il consiglio di classe può rinviare il caso al Consiglio d'Istituto	Consiglio di Classe
		sospensione temporanea dalle lezioni per periodi superiore a quindici (15) giorni	Consiglio di Istituto

yy	Introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico dell'Istituto protetto da misure di sicurezza	Richiamo scritto sul registro elettronico	Dirigente Scolastico
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodo superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni	Consiglio d'Istituto
kk	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	Richiamo scritto sul registro elettronico	Coordinatore di classe
		e sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici (15). Il consiglio di classe può rinviare il caso al Consiglio d'Istituto	Consiglio di Classe
		sospensione temporanea dalle lezioni per periodi superiore a quindici 15giorni	Consiglio d'Istituto

Art. 8 – Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

1. In caso di allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo non superiore a due giorni, deliberato dal Consiglio di classe, è obbligatorio prevedere attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento.
2. Tali attività si svolgono presso l'istituzione scolastica, con la guida di docenti appositamente incaricati dal Dirigente scolastico o dal Consiglio di classe. Esse possono comprendere: colloqui educativi individuali o di gruppo, elaborati scritti o orali di riflessione, attività di collaborazione in ambiti scolastici (biblioteca, laboratori, spazi comuni), momenti di educazione civica e di confronto sulle regole della convivenza.
3. L'attività svolta deve essere documentata attraverso una relazione sintetica dei docenti incaricati e confluisce nel fascicolo personale dello studente.

Art. 9 Allontanamento da tre a quindici giorni

1. Gli allontanamenti dalle lezioni di durata compresa tra tre e quindici giorni prevedono la partecipazione dello studente a percorsi di cittadinanza attiva e solidale, interni o esterni alla scuola, finalizzati alla riparazione del danno morale o materiale arrecato.
2. Tali attività sono organizzate in collaborazione con enti, associazioni o strutture convenzionate, previa deliberazione del Consiglio di classe e autorizzazione del Dirigente scolastico. Se non vi sono soggetti esterni convenzionati sarà la scuola ad organizzare attività di cittadinanza solidale.
3. Le ore dedicate alle attività di cittadinanza attiva sono riconosciute come ore di validità dell'anno scolastico e possono contribuire alla valutazione del comportamento.

Art. 10 Allontanamento superiore a 15 giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 11 Documentazione e valutazione delle attività educative

1. Per ogni provvedimento di allontanamento, i docenti incaricati redigono una scheda sintetica di attività e riflessione firmata dallo studente e dai docenti stessi.
2. Tale documentazione viene conservata nel fascicolo personale dello studente e presentata al Consiglio di classe per la valutazione formativa complessiva.
3. La partecipazione attiva e consapevole dello studente alle attività di recupero educativo costituisce elemento di valutazione positiva del comportamento.

Art. 12 Procedimento disciplinare.

1. Essendo il procedimento disciplinare un'azione di natura amministrativa, vi si applicano i principi di imparzialità e trasparenza sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", assicurando "il diritto di difesa degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento, all'esito del quale la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'irrogazione".
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - fase iniziale: che spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
 - fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
 - fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria.
3. Per le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Docente o il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi di cui è stato attore un alunno, dopo aver sentito, per vie brevi, l'allievo interessato nell'esporre le proprie eventuali giustificazioni, attiva immediatamente il relativo provvedimento che andrà annotato nel libretto personale dello studente e nel registro elettronico e motivato con l'indicazione della natura della mancanza commessa.
4. Sarà cura del Coordinatore di Classe verificare periodicamente se vi sono reiterazioni di mancanze disciplinari da parte degli studenti nel registro elettronico.
5. Inoltre, a seguito del Patto educativo di corresponsabilità, che impegna le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con l'Istituto i nuclei fondanti dell'azione educativa ed il rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti, è necessario e doveroso che i genitori firmino, per presa visione, i provvedimenti che dovessero essere emanati dall'organo sanzionatorio.
6. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui al punto 3 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare / sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.
7. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e/o fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, il Coordinatore di Classe e/o il Docente che ha scoperto il fatto illecito annota l'accaduto nel registro elettronico ed informa il Dirigente Scolastico o il Presidente della Commissione d'Esame.
8. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Coordinatore di Classe, e supportato dal responsabile del procedimento, deve:
 - compiere sommari accertamenti sui fatti accaduti, individuando il/i responsabile/i;

- formulare la contestazione di addebito, fondata su circostanze precise documentali e testimoniali; - trasmettere l'atto di avvio del procedimento disciplinare allo studente e, se minorenne, anche ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma), con deposito degli estremi agli atti dell'Istituto;
- convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti, oppure del Consiglio d'Istituto.

9. Lo studente ha diritto di difesa che può liberamente esercitare dinanzi all'organo collegiale convocato per l'esame degli atti; lo studente deve essere sentito a sua difesa dall'Ufficio di Presidenza composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato e da due Consiglieri appartenenti alla componente genitori e docenti individuati dal Consiglio d'Istituto tra i gli eletti nella G.E. preliminarmente alla riunione del Consiglio redigendo un apposito verbale dell'audizione che lo studente sottoscrive; in tal caso non è necessario che lo studente si presenti dinanzi al Consiglio convocato.

10. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola e/o socialmente utili.

11. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico potrà avvalersi del parere dell'Ufficio di Dirigenza o di altro Organo interno alla Scuola che ne abbia competenza, per valutare la gravità dei comportamenti contestati.

12. La lettera di avvio del procedimento disciplinare formulata dal Dirigente Scolastico deve riportare:

- la contestazione di addebito;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, rimanendo in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità finale dell'adozione del provvedimento
- la data e l'ora di convocazione dell'Ufficio di Presidenza per la audizione a difesa;
- l'indicazione della facoltà di presentare, entro tale data, eventuali memorie difensive;
- l'indicazione della facoltà di presentarsi alla convocazione accompagnato da un genitore/tutore, se lo studente è minorenne;
- il giorno e l'ora della riunione del Consiglio d'Istituto, dinanzi al quale lo studente può sempre presentarsi, ma dinanzi al quale non è necessario si presenti se è già stato sentito a sua difesa dall'Ufficio di Presidenza e si è redatto verbale dell'audizione; — il termine di chiusura del procedimento.

13. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'avvio del procedimento come controinteressati.

14. Il giorno fissato per la convocazione, di norma entro il termine massimo di cinque (5) giorni dall'avvenuta notifica al Dirigente Scolastico, l'organo competente, sentiti i fatti e acquisite le giustificazioni scritte e orali addotte dall'interessato, delibera la sanzione o l'archiviazione, alla luce della normativa vigente in materia. L'eventuale sanzione verrà riportata nel registro elettronico con l'indicazione della natura della mancanza commessa.

15. Entro cinque (5) giorni dalla delibera, il Dirigente Scolastico consegna all'interessato il provvedimento contenente l'archiviazione del procedimento o l'entità della sanzione (e le eventuali sanzioni accessorie) con le relative motivazioni, la decorrenza e la durata della sanzione e il termine e l'Organo di Garanzia interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

16. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

17. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'organo collegiale.

18. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

19. In caso di urgenza o particolare gravità, il Dirigente Scolastico può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dall'Istituto, in attesa di espletare le procedure previste.

20. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica dell'insegnante, ma è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della correttezza nei comportamenti da parte degli studenti.

Art. 13 Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari, immediatamente esecutive, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno che decide nel termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si rilevasse lo scopo di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.

Art. 14 — Patto educativo di corresponsabilità.

1. Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con l'Istituto i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Art. 15 — Pubblicazione e entrata in vigore del Regolamento di Disciplina.

1. Il presente Regolamento nel recepire le disposizioni del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 abroga e sostituisce le disposizioni previgenti incompatibili con il suddetto D.P.R. n. 134/25.

2. Il presente Regolamento di Disciplina entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito informatico dell'Istituto ed abroga e sostituisce, a tutti gli effetti, il Regolamento precedentemente adottato.

Sant'Arcangelo,



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia LOMBARDI)